

Doppia pena e doppio diritto? Il carcere al tempo della pandemia da Covid-19

Double penalty and double right? Prison at the time of the Covid-19

*Ignazio Grattagliano • Nicola Petruzzelli • Valeria Pirè • Simona Vernaglione
Liliana Dassisti • Luisa Ravagnani • Carlo Alberto Romano*

Abstract

The spreading of the new coronavirus pandemic (Covid-19) in Italy caused inevitable consequences also on our penitentiary system and on all the people that live and work there. Thoughts, experiences and strategies for coping with the emergency are reported through three testimonies of three Directors of Italian Penitentiary Institutes. In some cases, the crisis was managed using creativity, imagination and motivation. This attitude lead to valid treatments profiles and to functional communication systems between the prison and the outside world. The mediation of conflicts and the inevitable tensions caused by the pandemic emergency were well handled and the results are visible and concrete.

Key words: Punishment, Rights, Pandemic, Prison, Criminological treatment, Health in prison

Riassunto

L'emergenza legata al diffondersi della pandemia del nuovo coronavirus (Covid-19) anche in Italia ha portato inevitabili conseguenze anche sul nostro sistema penitenziario e su tutti coloro che ci vivono e lavorano. Attraverso le testimonianze di tre Direttori di Istituti Penitenziari Italiani, vengono riportate riflessioni ed esperienze di fronteggiamento della emergenza dovuta al Covid-19. Laddove con fantasia, motivazione, creatività si è riusciti a stabilire e determinare, nonostante tutto, profili validi di trattamento e anche sistemi di comunicazione validi e funzionali tra il mondo del carcere ed il mondo esterno, i risultati in termini di mediazione dei conflitti e delle inevitabili tensioni create dalla emergenza della pandemia sono stati visibili e concreti

Parole chiave: Pena, Diritti, Pandemia, Carcere, Trattamento criminologico, Salute in Carcere

Correspondence Ignazio Grattagliano, Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione. Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

Ignazio GRATTAGLIANO, Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione. Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

Nicola PETRUZZELLI, Direttore Istituto Penale per i Minorenni "N. Fornelli" Bari

Valeria PIRÈ, Direttore Casa Circondariale di Bari

Simona VERNAGLIONE, Direttore dell'Istituto Penale per Minorenni "Ferrante Aporti" di Torino; Direttore Aggiunto della Casa Circondariale di Bari

Liliana DASSISTI, Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione. Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

Luisa RAVAGNANI, Università degli Studi di Brescia, gruppo di ricerca in Criminologia

Carlo Alberto ROMANO, Università degli Studi di Brescia, gruppo di ricerca in Criminologia

Doppia pena e doppio diritto? Il carcere al tempo della pandemia da Covid-19

Introduzione

Il carcere, in tutte le sue componenti, nel linguaggio, nelle definizioni, nelle pratiche, nei processi di attribuzione, come luogo e contesto, come metafora, come pratiche e culture di lavoro, come strumento, come vissuti e storie dei ristretti, è sempre su una linea di demarcazione, tra dentro e fuori, tra inclusione ed esclusione. Non è possibile viverlo, farne esperienza, studiarlo e comprenderlo, non considerando l'ambivalenza e la doppiezza insite in esso. Le idee, le culture, i linguaggi, i simboli, sul carcere si accompagnano sempre ad altro, come se si fa fatica ad individuarne i confini a darne una identità precisa. C'è sempre un rimando, un richiamo, uno spostamento tra spazio e tempo, tra corpo e mente, tra caso e legge, contingenza e destino, tra memoria e dimenticanza, tra affollamento e solitudine, tra ordine e disordine, tra silenzi, urla e rumori, violenza e sofferenza, rieducazione, speranza e dannazione. È un luogo di paradossi: provvisorio e definitivo, ordinario e straordinario, allo stesso tempo. Sembra cambiare, ma per alcuni versi rimane sempre lo stesso. I sistemi sociali ed istituzionali affidano al carcere il tentativo di controllare e regolare i propri problemi (Resta 2005). Per questo è così difficile comprenderlo, viverlo, lavorarci e anche studiarlo, una vera e propria sfida culturale e professionale. (Fanizza et al., 2019; Romano, 2014; Romano, Ravagnani, 2017, 2019; Romano et al., 2020; Misceo et al. 2020; Corbi et al, 2020).

L'emergenza legata al diffondersi della pandemia del nuovo coronavirus (Covid-19) anche in Italia ha portato inevitabili conseguenze anche sul nostro sistema penitenziario e su tutti coloro che ci vivono e lavorano, i loro famigliari, che sono stati e sono fortemente provati e sottoposti ad uno stress ed una sofferenza, a rischi, danni, enormi ed inimmaginabili. Il rischio concreto che si è corso e che tutt'ora è molto presente è quello di una "doppia pena", cioè che al disagio ed alla sofferenza dovute alla reclusione, con tutte le sue complesse ed irrisolte problematiche strutturali, economiche, sociali, umane, sanitarie, professionali, lavorative, politiche, presenti, e non solo riferibili ai detenuti ristretti, si aggiungano quelle di vulnerabilità, sofferenze e disagi, strutturalmente maggiori e più diffuse, rispetto al virus covid-19, ed a tutte le conseguenze che ha comportato, (si pensi solo alle problematiche ed alla difficoltà relative al distanziamento ed all'isolamento, a tutti i soggetti immunodepressi presenti in carcere, alle difficili e complesse situazioni sanitarie, al sovraffollamento), (XV Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia, 2019, XVI Rapporto di Antigone, Il Carcere al tempo del Coronavirus, 2020) per tutti i soggetti ristretti,

ma anche, lo si ripete, per il personale, in tutte le sue diverse componenti, che lavora nel mondo penitenziario.

La pandemia da COVID-19 che ancora caratterizza e soprattutto condiziona la nostra vita e i contesti in cui siamo inseriti (lavoro, famiglia, contesti personali e relazionali), illumina anche le contraddizioni e le disuguaglianze del sistema in cui viviamo. La quarantena non sta avendo, ne ha avuto, lo stesso impatto per tutte le persone, ma, anzi, sottolinea le disuguaglianze fra categorie di persone diverse. Il lavoro da svolgere con le persone ristrette è, prima di tutto, un lavoro di prossimità, che ha dovuto e deve rimodulare le quotidiane strategie introdotte per accogliere, rieducare, trattare, controllare, nel rispetto della distanza e senza perdere la vicinanza concreta, legata a bisogni reali, con consapevolezza faticosamente conquistate. Un paradosso, un binomio, uno dei tanti del carcere, e del mondo penitenziario, difficilmente coniugabile. Allora possiamo affermare, senza tema di smentite, che il lavoro in carcere, dentro al carcere, per il carcere, al tempo del COVID-19, si è caratterizzato come una vera e propria "palestra relazionale" entro cui chi vi accede deve sapere spendere competenze relazionali per riuscire a interagire ugualmente con soggetti caratterizzati da una agenda esistenziale complicata, dura, oscura, costruita con dolore, contraddizioni e fatica.

Il COVID-19 è impercettibile eppure si manifesta con tutta la sua potenza, rendendoci vulnerabili; impone la distanza e lo stare a casa, concetti paradossali questi, se osservati con la lente delle persone ristrette in carcere. Eppure, la pandemia, come i momenti di crisi, può essere generativa, così come la ricerca del nuovo delicato equilibrio di "con-tatto", nel rispetto delle regole, per evitare il riverbero di esperienze di distanziamento, troppe volte subite nella vita. La declinazione, lo sviluppo, la riflessione, lo studio e la ricerca di nuovi e diversi stili relazionali e di lavoro ed impegno, con soggetti ristretti al tempo della pandemia da COVID-19, con i quali il contatto e la relazione non sempre sono piacevoli, rappresentano una vera e propria, sfida che deve essere raccolta in pieno.

Si tratta, quindi, di lavorare per evitare una "doppia pena", ma anche "un doppio diritto", un diritto diseguale tra cittadini e soggetti ristretti in carcere, ma anche con riferimento lo si ripete, alle condizioni di chi ci lavora. Il rischio è che si ottenga un effetto perverso, che viene definito, "justice without law" (Pound, 1959) ovvero una giustizia senza diritti.

1. I testimoni privilegiati

Per illustrare e declinare al meglio le problematiche all'interno degli istituti penitenziari italiani al tempo della Pandemia da Coronavirus, abbiamo pensato di rivolgerci a tre testimoni privilegiati di questo tempo tremendo per il mondo penitenziario, tre direttori di strutture penitenziarie, per adulti e minori, che hanno lavorato e lavorano "in prima linea" e che ci hanno offerto, a titolo personale, le loro testimonianze ed i loro contributi che riportiamo in questo nostro lavoro in comune.

2. Notizie dalla Casa Circondariale di Bari

4 marzo 2020: alle ore 14 nei notiziari che si susseguivano in tv durante il pranzo presso la mensa del personale dell'amministrazione penitenziaria della Casa Circondariale, cominciava ad emergere l'ipotesi che dal giorno dopo vi sarebbe stata la sospensione delle lezioni scolastiche... un senso di inquietudine cominciava a diffondersi, la percezione che la situazione stesse precipitando, la sensazione di una dimensione irrealistica. Domenica 8 marzo veniva pubblicato nel pomeriggio un comunicato urgente del Ministero della Giustizia in cui si annunciava la pubblicazione in serata sulla Gazzetta ufficiale di un decreto legge, il DPCM "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19" che prevedeva la sospensione dei colloqui visivi dei detenuti con i familiari e l'attivazione di colloqui in modalità telefonica o video, salvi casi eccezionali. Tale decreto – si annunciava – avrebbe avuto efficacia immediata. La prospettiva della sospensione dei colloqui era già trapelata da qualche giorno attraverso i mass media e nel carcere di Salerno avevano avuto avvio le prime proteste violente, riportate anch'esse dai mezzi d'informazione. La percezione dell'elevato rischio di un "effetto domino" negli operatori si faceva fortissima: nella giornata di domenica 8 marzo il clima di tensione cominciava a intensificarsi notevolmente e si faceva strada la sensazione di aver intrapreso un percorso verso l'imprevedibile e l'imponderabile. Si oscillava tra preoccupazione-paura e razionalità, mirata – quest'ultima – a identificare ogni precauzione e intervento utile a scongiurare rischi. Ma l'onda delle proteste e delle rivolte, quasi contemporanea in molti istituti penitenziari, si è avviata, spesso sorda al dialogo, abbattendosi in maniera più furiosa e incontrollabile su alcuni istituti penitenziari. Ci ha attanagliato la preoccupazione che potesse essere inarrestabile: nello tsunami in cui ci siamo sentiti in quei giorni, non poteva prevedersi l'effettiva evoluzione degli eventi. I racconti da parte di colleghi della Polizia penitenziaria, da tempo ormai in pensione, delle rivolte degli anni '80 e delle carceri violente all'epoca degli "anni di piombo" hanno contraddistinto la prima parte della mia carriera e ora è sembrato un revival che, però, non ci ha visti meri spettatori. La Casa Circondariale di Bari, tra domenica 8 marzo e lunedì 9 marzo, è stata interessata da proteste violente, che però non

hanno determinato conseguenze gravi e danni alle persone. La compattezza, la disponibilità e la professionalità del personale di Polizia penitenziaria hanno consentito una gestione degli eventi che non ha determinato la degenerazione della situazione, anche puntando molto sulla conoscenza diretta delle persone ristrette e su tanta esperienza. L'aggressività dei detenuti è sembrata riconducibile a due tematiche: la paura del virus, soprattutto in un contesto in cui le patologie sanitarie e le deficienze immunitarie sono particolarmente diffuse, e la paura dell'isolamento, per l'interruzione repentina dei contatti visivi con i parenti. I giorni successivi sono stati caratterizzati dalla difficoltà di garantire un'alternativa ai colloqui, ricorrendo alla tecnologia, e cercando di risolvere, grazie alla presenza ed al prezioso supporto degli esperti informatici, tutte le problematiche correlate alla carenza di spazi e risorse ed alla disomogeneità del segnale per i collegamenti. Sono state acquistate delle lavatrici che hanno consentito il lavaggio degli indumenti personali ed attivate tutte una serie di procedure per ridurre i rischi derivanti dai contatti con persone e dall'accesso dall'esterno di persone: l'attivazione della tenda della Protezione civile per il *pre triage*, la creazione di "aree cuscinetto" per separare i detenuti "nuovi giunti" (asintomatici compresi) dalla comunità interna, l'attivazione di videocollegamenti per i colloqui degli avvocati con gli assistiti e per tutte le udienze e le attività dell'autorità giudiziaria. Sono state sospese tutte le attività ed i progetti, in quanto caratterizzati da aggregazione o interazione tra più persone.

Hanno continuato a garantire l'assistenza sanitaria interna il personale Asl, (Medicina di Base) Serd, (Servizi per le Tossicodipendenze) e Dsm, (Dipartimenti di salute mentale), compresi, con una netta riduzione invece dell'assistenza specialistica, in linea con l'organizzazione sanitaria regionale. L'efficacia di questi interventi, e di tanti altri non elencati per non appesantire il contributo, unitamente a un'incessante relazione di dialogo tra Direzione, personale e detenuti hanno consentito una deflazione delle tensioni ed una parziale riduzione del disagio. Questo periodo è stato contraddistinto da eventi tumultuosi, da situazioni ed eventi sempre nuovi e diversi, da criticità caratterizzate da elementi di imprevedibilità e imponderabilità: il senso di incertezza sul futuro prossimo, sia sul piano personale che su quello lavorativo, richiedeva pertanto un impiego di risorse esorbitante, per la risoluzione di problemi che a volte non offriva neanche la garanzia della costruzione di un percorso di certezze nel breve termine. In questo ambito, riflettendo sul passato recente, ritengo che per gli operatori penitenziari la differenza l'abbia determinata l'approccio mentale: chi ha potuto contare su risorse "evolutive", una visione di crescita, ha avuto la capacità di mettersi in discussione e di accettare le pesanti sfide che si sono presentate. Questa reazione "sana" ha consentito di riattivare nell'arco di pochi giorni un settore detentivo dismesso, in quanto a disposizione del ministero delle infrastrutture e trasporti, e l'abbiamo provvisoriamente utilizzato come "zona cuscinetto" per separare i detenuti in attesa di tamponare. E altrettanta capacità "creativa" ha richiesto la sfida dell'attivazione dei colloqui skype e delle videochiamate,

cui si è accennato prima, nonché delle svariate piattaforme necessarie per i collegamenti con gli istituti scolastici, con le autorità giudiziarie per le udienze, con i difensori. Un approccio mentale statico, invece, ha determinato in questi momenti effetti decisamente negativi: atteggiamenti oppositivi o elusivi, fino – fortunatamente in casi rari – a vere e proprie forme di aggressività. La pressione del contesto interno ed esterno, non adeguatamente elaborata, può talvolta determinare lo spostamento del livello professionale su un piano prettamente personale, isolato e resistente ai feedback, che vengono percepiti solo come critiche. Non c'è spazio in questi casi per una visione prospettica, perché prevale l'autoreferenzialità. In questo periodo, occasione di continuativo confronto con i detenuti, spesso anche teso, duro, diretto, la componente di umanità presente nel nostro ambito lavorativo ha fatto prepotente irruzione e, nel rispetto (e nel riconoscimento) dei relativi ruoli, ha cominciato a prendere magicamente forma un'efficacia comunicativa che noi operatori a volte sottovalutiamo o di cui non riusciamo a cogliere le potenzialità di impatto. In fondo, in quel momento ognuno avvertiva le stesse paure, le stesse incertezze, la stessa sensazione di precarietà connessa ad una situazione mai vissuta prima, in un collettivo senso di oppressione: tutti in una sorta di *escape room* collettiva in cui non vi era certezza vi fosse una via di fuga. Il punto di condivisione è stato, di fatto, la libertà come categoria dello spirito ma anche aspirazione “genetica” di ogni essere umano. Secondo Mounier, (1964, pag. 85), “la libertà che sperimentiamo è sotto condizione,” si intreccia con la situazione di fatto, secondo una serie di livelli che segnano i diversi nomi e gradi delle autonomie e attraverso essi caratterizza una pluralità di piani delle vite privata e pubblica.

Mai è venuta meno negli operatori la valutazione della pericolosità del contesto e dello spessore criminale degli interlocutori, ma l'uomo detenuto ha disvelato anche le sue fragilità e le sue difficoltà oggettive, di cui un operatore penitenziario deve farsi carico. Quando finalmente dopo quattro giorni si è riusciti a far decollare i video collegamenti, l'emozione è stata palpabile e contagiosa: madri anziane che non hanno la possibilità di recarsi ai colloqui, la casa, a volte trasformata o, comunque, riaccesa rispetto ai ricordi sfocati, animali domestici hanno preso forma e vita negli spazi dove si effettuavano i collegamenti, riportando tutti a una dimensione di realtà, lì dove avevamo vissuto per giorni in un contesto spazio-temporale di sospensione, tutti concentrati sull'obiettivo di trovare soluzioni tempestive e, soprattutto, congruenti, in un momento così eccezionale ed emergenziale.

Posso soltanto dire che, senza sapere d'averli punto cercati, mi trovai davanti, vivi da poterli toccare, vivi da poterne udire perfino il respiro, quei sei personaggi che ora si vedono sulla scena. E attendevano, lì presenti, ciascuno col suo tormento segreto e tutti uniti dalla nascita e dal viluppo delle vicende reciproche, ch'io li facessi entrare nel mondo dell'arte, componendo delle loro persone, delle loro passioni e dei loro casi un romanzo, un dramma o almeno una novella. Nati vivi, volevano vivere. (Pirandello, 1921)

E, pertanto, inesorabilmente ha guadagnato terreno l'attenzione alla centralità della persona, rendendo attuale una riflessione in tema di riconoscimento della libertà dell'uomo all'interno dell'istituzione – carcere, soprattutto della libertà di essere, e, conseguenzialmente, in qualche modo di scegliere. Nel 1993 la Corte costituzionale¹ afferma che «chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale». (Ruotolo, 2002).

Effettivamente, per quanto l'idea di una “libertà residuale” possa apparire un ossimoro, in essa vi è una verità profonda del “carcere rieducativo” e di ogni rappresentazione “umanitaria” della privazione della libertà, nella quale il carcere lotta contro se stesso e la sua costitutiva deriva personalizzante. La pena privativa della libertà, quindi, non può dispiegare tutte le sue potenzialità senza il rischio che si annulli quel residuo di libertà in cui la persona ristretta può continuare a esercitare quel minimo di autonomia che ne sostanzia la umanità.

La nostra speranza è stata quella di riuscire ad avviare e costruire processi di responsabilizzazione, caratterizzando la relazione attraverso metodologie di partecipazione, persuasione, convinzione, che hanno avuto un profondo senso nel *qui ed ora*, ribaltando una visione deterministica rassegnata ai mali del mondo, poiché in quel momento si è riusciti a scardinare il meccanismo di osservanza di norme che i detenuti o non riconoscono tali, o di cui non comprendono la finalità.

e dunque questo uomo e non per altro, il singolo uomo: la persona, appunto. Non già maschera, manifestazione ad altri o per altri: bensì quel singolo soggetto di un'azione che ricade sullo stesso singolo autore (e non più, o non soltanto, attore)². (Flores D'Arcais, 1994, p. 119)

È tutto da verificare, invece, se tali risultati possano ri-verberarsi sul medio-lungo periodo, giacché il ritorno alla normalità potrebbe determinare il riappropriarsi dei rigidissimi ruoli che contraddistinguono la realtà carceraria, così come la fine del *lockdown* ha riattivato nella società “libera” dinamiche e consuetudini pregresse. Nella successione dei giorni, perfino degli anni, inesorabilmente il carcere “regola per l'uomo il tempo della veglia e del sonno, dell'attività e del riposo, il numero e la durata dei pasti, la qualità e la razione degli alimenti, la natura e il prodotto del lavoro, il tempo della preghiera [...] i movimenti del corpo e, perfino i momenti di riposo”³ (Foucault, 1993, 256-257). È, di fatto, un “contesto di deprivazione antropologica”. (Chionna, 2001, pag. 5)

1 Corte costituzionale nella sentenza n° 349 del 1993.

2 G.U. Serie Generale 76. 22-3-2020

3 Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026) (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020) note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2020

Ma “vige sempre il rapporto tra libera opzione fondamentale che l’uomo fa – sia in positivo che in negativo – e verso la quale orienta evidentemente le scelte particolari e una decisione segnata da uno spazio ed un tempo preciso, ragioni di cambiamento di indirizzo della stessa scelta fondamentale” (Chionna, 2001, pag. 79)

Valeria Pirè
Direttore Casa Circondariale di Bari

3. Notizie dall’Istituto Penale per Minorenni “Ferrante Aporti” di Torino

L’Istituto Penale per Minorenni “Ferrante Aporti” di Torino agli inizi del mese di marzo 2020, ospitava 46 giovani detenuti, 50 unità di Polizia penitenziaria e 20 unità del comparto delle funzioni centrali in servizio. L’irrompere delle preoccupazioni di contrarre la malattia da Covid-19 nella vita lavorativa, oltre che in quella personale, ha da subito realizzato la consapevolezza di intraprendere un percorso minato, mai vissuto in precedenza, ed ha permesso di cogliere, sotto il profilo umano e relazionale, diversità e differenze nelle reazioni e percezione degli avvenimenti tra i detenuti “minori” e quelli “adulti”. Quei giorni, di particolare complessità, sul piano emotivo oltre che gestionale, per le diffuse e condivisibili preoccupazioni tra gli addetti ai lavori, sono stati caratterizzati dalla impellente esigenza di razionalizzare gli accadimenti, di fronteggiarli adeguatamente armonizzando il ricorso a risorse in parte cronicamente insufficienti, in parte del tutto nuove ed inconsuete in ragione della peculiare univocità della esperienza sociale pandemica. Sicché, pur nel contesto di una personale insolita sensazione di disorientamento, è prontamente prevalsa sulle emozioni ed iniziali incertezze, ed in maniera chiara e incondizionata, l’esigenza di provvedere alla tutela della salute delle persone ristrette e del personale tutto, mentre nel frattempo si guardava attoniti a quello che intorno si era costretti a vivere. Pur tuttavia, era il tempo dell’agire, nella consapevolezza di fronteggiare una minaccia concreta ma infida e subdola perché latente e pronta a colpire; la razionalità ha richiesto la definizione di azioni utili nella prevenzione del contagio e, eventualmente, nella tutela di coloro che avessero manifestato sintomi di questa malattia. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”⁴, con previsione della sospensione dei colloqui visivi dei detenuti con i familiari e l’attivazione di quelli in modalità telefonica o video, ha segnato, ufficialmente ed in modo prorompente, l’ingresso degli effetti dell’emergenza sanitaria nella vita dei detenuti i quali, benché consapevoli della notizie diffuse dai telegiornali, hanno avvertito in quel momento, con non poca apprensione e sgomento, la paura del contagio e la certezza di un ulteriore e forzato isolamento dal mondo. È noto come, per una sfumata percezione del tempo, i detenuti vi-

vano in modo distaccato quello che accade oltre il muro di cinta, forse anche come semplice antidoto per sopportare, quando si è in una cella, la sensazione di essere fuori dal mondo. Il timore, tuttavia, di essere *persone di serie b* anche nel contesto della pandemia ha amplificato le reazioni emotive e soprattutto la paura, innescando in altre case circondariali, manifestazioni e proteste anche violente nel chiaro intento di rivendicare il diritto di non essere dimenticati e abbandonati dalla società, pur nei limiti della detenzione. Nel contesto di questa realtà, si dovevano quindi pianificare interventi per ridurre i rischi per la salute anche della comunità penitenziaria, ridefinendo modelli organizzativi interni, adeguandoli all’evoluzione normativa e alle circolari volte da un lato al controllo della situazione emergenziale e dall’altro al contenimento del dilagare delle proteste. È stata comune esperienza quella rinveniente dalla difficoltà di reperire mascherine chirurgiche, dalla esigenza di sanificare gli ambienti, dalla attuare attente selezione degli accessi di persone dall’esterno, dalla riduzione prime, e sospensione poi, delle attività trattamentali e scolastiche, sempre con la preoccupazione di contenere il palpabile crescente fermento che, nell’istituto per minori, è stato vissuto con quella leggerezza propria dei giovani mentre, negli istituti per adulti, è stato arginato con non poche difficoltà. Il contrasto del contagio è stato attuato mediante specifiche prescrizioni volte a preservare ed a gestire in sicurezza i colloqui con familiari e difensori e separare dalla comunità detenuta, temporaneamente, in via prudenziale e precauzionale, i cosiddetti *nuovi giunti* dall’esterno, individuando un settore detentivo per l’isolamento fiduciario dedicando, come concordato con il responsabile della medicina penitenziaria, altresì, una stanza per gli eventuali sintomatici o positivi, e che al tempo è stata utilizzata per *un solo detenuto*. In generale, in quei giorni si sono predisposti interventi di marginalizzazione da adottare sia con disposizioni dedicate, sia con iniziative di informazione per il personale e per i ristretti, sia con l’adozione di misure di prevenzione dal contagio con l’adozione di opportuni dispositivi di protezione e di procedure finalizzate. In particolare, nell’immediatezza delle disposizioni governative, si è provveduto a fornire informazione al personale e ai ristretti sulle normative e sulle indicazioni governative e sanitarie, sui dispositivi di protezione da utilizzare nonché sugli orientamenti igienici e comportamentali da assumere anche con il supporto del personale della sanità penitenziaria gestita dalla Asl, in base al DPCM 1 aprile 2020 che decretò il passaggio delle competenze e della gestione dal Ministero della Giustizia al Ministero della Salute. Pertanto, le disposizioni applicate nella prevenzione sul contagio sono state in piena adesione alle indicazioni del Ministero della salute e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, provvedendo, altresì, a distribuire al personale mascherine chirurgiche e, con specifiche indicazioni sulle modalità d’uso, anche altri *Dispositivi di Protezione Individuali*, provvedendo altresì alla sanificazione dei mezzi di trasporto dell’amministrazione e degli ambienti comuni, degli uffici, dei reparti e della caserma del personale, fornendo idonei strumenti di protezione e materiale igienizzante da utilizzare nei locali dell’istituto. Si sono rese indifferibili la riduzione e la sele-

4 G.U. Serie Generale 76. 22-3-2020

zione degli accessi delle persone dall'esterno, al fine di eliminare riunioni ed evitare assembramenti, riducendo, purtroppo e di conseguenza, le attività di volontariato, i progetti, le attività trattamentali e interrompendo le attività scolastiche in analogia a quello che accadeva all'esterno. Il numero di accessi ai colloqui visivi mensili tra detenuti ad un familiare maggiorenne, è stato inizialmente ridotto da otto ad uno, rispettando tutte le prescrizioni ivi comprese la distanza sociale definita dalle autorità sanitarie, l'autocertificazione, la dotazione, per coloro che accedevano all'istituto, di apposito DPI previa misurazione della temperatura all'ingresso, provvedimenti propri dei periodi in cui vi erano "zone rosse" e attuati fino alla sospensione temporanea prevista da *lockdown*, con conseguente interruzione degli ingressi. Al fine di limitare gli accessi dall'esterno, secondo le indicazioni sanitarie, in seguito della sospensione dei termini e al rinvio delle udienze processuali di cui al DL numero 9 del 2 febbraio 2020⁵, le udienze non rinviate sono state effettuate in videoconferenza. Successivamente, è stata avviata la modalità di effettuazione in remoto anche delle udienze del tribunale di sorveglianza, le convalide ed il giudizio direttissimo.

In armonia alle indicazioni amministrative e sanitarie, in seguito alle prescrizioni governative, stati effettuati, via *Skype* e in videochiamata *Whatsapp*, i colloqui visivi dei detenuti con i familiari, ed è stata impiegata la stessa modalità per i colloqui tra difensori e assistiti, in modo da ridurre o azzerare la necessità di recarsi di persona presso la struttura penitenziaria, nonché nelle attività degli assistenti sociali e degli operatori esterni. Particolarmente rilevante nella gestione dei detenuti è stata la scelta del dialogo con tutti gli operatori – ognuno con le proprie competenze personali e professionali – quale possibile utile strumento per ascoltare il disagio e offrire spiegazioni degli accadimenti e dei provvedimenti di sospensione delle attività e dei colloqui con i familiari, che in particolare avevano scaldato gli animi. Talché, la mattina dell'8 marzo, nell'Istituto di Torino, ho riunito i quarantasei ragazzi ristretti, in una sala luminosa denominata *la piazza*, ove, portando con me il primo decreto governativo, quasi a farmi coraggio, ho iniziato l'incontro alla presenza del personale. Erano tutti in silenzio per ascoltare quello che avevo da dire, come se potessi avere la risposta alle mille domande che affollavano la testa di tutti. Avevo poca voglia di parlare ma è il mio lavoro, una professione che richiede competenza, passione e un po' di incoscienza, per cui ho cercato di tranquillizzare i ragazzi che, nel frattempo, avevano seguito le notizie dei telegiornali e avevano elaborato domande semplici ma insidiose. Il resto del personale seguiva in silenzio. Ero ben consapevole di giocare una partita importante per la quale, in caso di sconfitta, potevano esserci ritorsioni; con i ragazzi, non sempre le spiegazioni servono. In mente avevo le proteste violente che iniziavano in tutti gli istituti d'Italia per adulti e

temevo che anche i detenuti minorenni avrebbero voluto emulare i "grandi". Come in tutte le partite avevo la mia carta da giocare, il supporto dell'amministrazione centrale, che aveva prospettato la possibilità di offrire modalità alternativa di contatto con i familiari – video chiamate con *whatsapp* e con *Skype*, e l'ampliamento del numero di contatti consentito. Ovviamente, io parlavo con la mascherina e questo elemento, estraneo, di per sé non aiutava la comunicazione, aumentando il mio senso di disagio e il distacco dall'emozione oltre che la curiosità dei detenuti che chiesero immediatamente perché loro non le avessero mentre gli altri presenti le indossavano. Con l'aiuto del medico riuscii a dare loro una spiegazione, ma in realtà neanche io sapevo quale fosse la risposta giusta, mentre aumentavano le richieste sui tempi e sulle modalità dei cambiamenti, in peggio, del loro percorso detentivo. Intanto, la sospensione delle attività scolastiche e trattamentali aveva determinato, in quei giorni, una improvvisa chiusura dei detenuti nelle stanze normalmente utilizzate, nel mondo dei minori, per le ore di riposo. E questo aveva creato sgomento dando il senso che qualcosa di imprevisto e imponderabile stesse accadendo. Ovviamente, io non avevo risposte per alcune di queste domande ma ho cercato di colmare l'incertezza della replica con la sincerità delle risposte, addolcita, forse, dalla promessa di consentire loro di poter giocare a calcio tutti i giorni e, quindi, dalla sensazione del beneficio di una prolungata ricreazione, sempre condivisa da tutti. Da quel momento è iniziato un lungo periodo di sospensione del tempo, nel corso del quale si è parlato della necessità di lavarsi le mani e di usare le mascherine, in cui sono sensibilmente diminuite le presenze dei detenuti per la diminuzione degli arresti sul territorio e grazie, anche, agli interventi deflattivi delle autorità giudiziarie, circostanza che ha contribuito alla prevenzione sanitaria, e che ha costituito la differenza con la gestione dei circuiti delle case circondariali. I detenuti quindi non hanno protestato e, seppur annoiati, hanno resistito a tutto e alla monotonia del niente, apprezzando le possibilità offerte dalla tecnologia per salutare i familiari e rivedere gli ambienti domestici che il colloquio ordinario può solo far immaginare. In quei mesi abbiamo vissuto nella speranza, poi realizzatasi, che tutto andasse bene e di fatto non si sono registrati casi di positività né situazioni di tensione collegate al Covid, ben consci che il numero limitato di detenuti abbia consentito di applicare al meglio le misure contenitive di prevenzione. I ragazzi ristretti hanno reagito con sana dose di resilienza e hanno sfumato nell'ozio quelle preoccupazioni che l'età aiuta a vivere, forse inconsapevolmente, in modo più leggero; tuttavia, dopo questa lunga fase di ricreazione, avvertono l'esigenza del ritorno alla loro normalità anche se, per ora, vuol dire respirare e sorridere ancora sotto le mascherine.

Simona Vernaglione,
Direttore dell'Istituto Penale per Minorenni
"Ferante Aporti" di Torino.
Direttore Aggiunto della Casa Circondariale di Bari

5 Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00026) (GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020) note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2020

4. Notizie dall'Istituto Penale per Minorenni con annesso Centro di Prima Accoglienza "Nicola Fornelli" di Bari.

Il dott. Petruzzelli ha inteso fornire un contributo relativo non solo alla sua esperienza come Direttore di un Istituto Penale per i Minorenni e di un Centro di Prima Accoglienza, sempre per minori, ma anche sul tema delle "scarcerazioni facili al tempo del Coronavirus," che come sappiamo ha di recente "infiammato" il dibattito sul mondo penitenziario

L'epidemia da CORONAVIRUS COVID-19 ha pesantemente condizionato la vita degli Istituti Penitenziari per adulti e per minori, alterando i ritmi di vita ordinari e le abitudini consolidate. D'altronde, non poteva essere che così. La sospensione, prima, e la riduzione, poi, dei colloqui visivi con i congiunti ed i conviventi, l'introduzione delle video-chiamate a casa dei detenuti, le forti limitazioni alla ricezione dei tradizionali pacchi contenuti viveri e vestiario, la sospensione della celebrazione delle udienze penali in presenza e la partecipazione delle udienze in video-conferenza sono tutte novità che hanno modificato i "riti" consolidati del regime penitenziario ordinario. In pratica, per alcuni mesi, è rimasta frustrata l'attesa di poter riabbracciare i parenti, di sentire i profumi e di gustare i sapori dei generi alimentari preparati dai familiari, di presenziare di persona alla tanto attesa udienza nella quale si doveva decidere l'esito del procedimento penale nell'ambito del quale ci si trovava detenuti. Senza contare, poi, la diaspora dei volontari, l'impossibilità di effettuare i colloqui con gli operatori sociali esterni al carcere, la drastica sospensione di tutte le attività trattamentali in presenza e così via. Il virus, che si diffondeva in tutto il territorio nazionale, ci ha ricordato, all'improvviso, quello che i padri costituenti avevano saggiamente previsto, scrivendo l'articolo 16 della nostra Costituzione repubblicana: "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge". Questo microscopico essere vivente ha avuto il potere di mettere "in pausa" e di tenere con il fiato sospeso tutta una nazione e di ricondurre tutti a riflettere su ciò che è veramente essenziale ed indispensabile per sopravvivere, tralasciando l'effimero ed il superfluo. A questo proposito, proviamo soltanto ad immaginare l'impatto di tutto questo sui detenuti, i quali, già per la loro stessa condizione di detenzione ordinariamente soffrono una strutturale limitazione della libertà di movimento ed una subordinazione alla volontà di qualcun altro, anche per azioni che noi diamo per scontate e che mettiamo in atto in modo irriflesso, come, per esempio, incontrare un parente, fare una telefonata ad un genitore, al coniuge o ad un figlio, farsi una doccia o dire una preghiera in una Cappella. A ciò si aggiunga che gli istituti penitenziari sono, quant'altri mai, luoghi di per se stessi confinati, nei quali soggetti estranei tra loro e del tutto eterogenei quanto a nazionalità, lingua, religione, usi, abitudini

e costumi, vivono coattivamente in cattività, in una situazione di assoluta e costante promiscuità, interagendo, in spazi limitati, a stretto contatto di gomito gli uni con gli altri, con ridotta mobilità di movimento e scarsi margini di autodeterminazione, anche in relazione ai bisogni della vita quotidiana: mangiare, bere, dormire o curare l'igiene personale e dedicarsi alla pulizia degli ambienti. La drammaticità della situazione carceraria nazionale è stata, d'altronde, ben illustrata dall'Onorevole Ministro della Giustizia, Avv. Alfonso Buonafede, il quale, nel corso del "Question Time" svoltosi in data 25.03.2020 alla Camera dei Deputati ha precisato che, a quella data, erano già quindici i detenuti contagiati negli Istituti Penitenziari di Milano-San Vittore, Voghera, Pavia, Ascoli Piceno, Modena e Lecce e così via. Il Guardasigilli ha, poi, depositato in Parlamento una dettagliata relazione, nella quale ha analiticamente descritto i relevantissimi danni – ammontanti a svariati milioni di euro – causati dalle rivolte e dalle manifestazioni di disordine collettivo scoppiate negli istituti di pena di Modena, di Foggia, di Pavia, di Napoli-Secondigliano e così via, proprio all'indomani della diffusione del contagio da CORONAVIRUS COVID-19. Per non parlare, poi, dei tredici morti che già si contavano a quella data tra i detenuti rivoltosi; detenuti morti, si badi, per overdose da assunzione degli psicofarmaci, che essi stessi si erano procurati devastando e saccheggiando le infermerie penitenziarie. I detenuti hanno percepito sulla loro pelle che il primo, vero ed incombente, pericolo per loro era quello di essere contagiati da uno dei soggetti così detti "nuovi giunti", che continuavano ad entrare ed entrano tuttora in carcere, provenendo dallo stato di libertà ovvero da altri istituti penitenziari, perché trasferiti da un carcere all'altro, com'è, poi, avvenuto per le centinaia di rivoltosi allontanati d'urgenza dagli istituti devastati dai disordini. Orbene, nella maggior parte delle Regioni italiane, tutti i soggetti "nuovi giunti", fino ad oggi, vengono sottoposti ad un "PRE-TRIAGE" e ad un "TRIAGE" anamnestico clinico, spesso non seguito dall'effettuazione del tampone rino-oro-faringeo, che ne escluda la positività al CORONAVIRUS COVID-19. Segue, di regola, un periodo di "quarantena" di almeno quattordici giorni, e poi, i "nuovi giunti" sono ammessi a vita in comune in promiscuità con gli altri. Ma quel che è più rischioso è che il contagio in carcere lo possono portare, soprattutto, le decine di persone – agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, personale civile, educatori, psicologi, medici, infermieri, lavoratori delle ditte appaltatrici, cappellani, avvocati – che quotidianamente, per ragioni del loro ufficio, accedono a tutte le ore della giornata alle strutture detentive. Tutti costoro hanno continui rapporti con la popolazione detenuta. Sino ad oggi – e peraltro non in tutti i penitenziari – a costoro viene soltanto rilevata la temperatura corporea all'ingresso, sempre che vi sia disponibile un termometro scanner a raggi laser e sempre che vi sia in tutti i quadranti della giornata personale abilitato a rilevare questo parametro corporeo, a registrarlo e ad adottare le necessarie misure profilattiche in caso di sospetto contagio da CORONAVIRUS COVID-19. In aggiunta, si fa compilare una scheda anamnestico-clinica, che dovrebbe rilevare le situazioni a rischio di contagio. Da rilevare, purtroppo, a questo proposito, che,

sempre da fonti ufficiali del Ministero della Giustizia pubblicate sul sito istituzionale del Dicastero, si apprende che si contano già due vittime del CORONAVIRUS COVID-19 tra il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria e che decine di agenti sono confinati nella caserme o presso i loro domicili privati, perché sono risultati positivi al virus o sono sospetti di contagio e che numerosi sono anche i soggetti risultati positivi tra il personale sanitario penitenziario. È, poi, notizia ufficiale anche quella del decesso di un medico di guardia, già in servizio presso la Casa Circondariale di San Severo (FG). Sul sito Internet del Ministero della Giustizia, purtroppo, di giorno in giorno vengono aggiornate le notizie relative alla diffusione del contagio in ambiente penitenziario sia per quanto riguarda i ristretti sia per quanto riguarda gli operatori penitenziari. In presenza di questi rischi reali di diffusione dell'epidemia da CORONAVIRUS COVID-19 nelle carceri, il Servizio Sanitario Nazionale ha mostrato tutti i suoi limiti. Ogni Regione, anzi, in molti casi, ogni Azienda Sanitaria Locale ha proceduto in maniera autonoma e, spesso, autoreferenziale. E tutto questo è successo, nonostante il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabile a tutto il territorio nazionale, in virtù delle disposizioni contenute nei successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020 e 11 Marzo 2020 recanti entrambi "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", all'articolo 2 comma 1, lettera u) espressamente prevedesse che: "...u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio Sanitario Nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare". Orbene da questa caotica situazione e dalle legittime preoccupazioni dei vertici del Ministero della Giustizia scaturiscono alcune note che, dapprima il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, per il circuito detentivo dei minorenni e, successivamente, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per quello degli adulti, hanno inteso da subito diramare. Ha iniziato la Giustizia Minorile, con una prima nota del 10/03/2020 indirizzata ai dirigenti dei servizi periferici e da questi diramata alle direzioni degli istituti e dei servizi dipendenti. A questa nota ne è seguita un'altra del 12/03/2020 indirizzata, questa volta, direttamente a tutte le Autorità Giudiziarie minorili giudicanti e

requirenti ed alla Magistratura di Sorveglianza. In sostanza, il Capo del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità con queste note raccomandava ai direttori dei servizi residenziali – istituti penali per i minorenni e comunità pubbliche per minorenni – ed ai direttori degli uffici di servizio sociale per i minorenni di effettuare un attento monitoraggio delle situazioni specifiche di ogni ragazzo presente nei servizi residenziali, con riferimento tanto alle posizioni giuridiche, quanto allo stato di salute e alla situazione familiare e personale. Ciò al fine di sottoporre all'Autorità Giudiziarie competente tutti gli elementi utili per valutare, ogni qual volta che ve ne fossero le condizioni, l'eventuale adozione di provvedimenti quali: il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell'articolo 147 c.p., il differimento facoltativo della pena ai sensi dell'articolo 146 c.p., il differimento provvisorio dell'Esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 684, comma due, c.p., l'applicazione in via provvisoria della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47 ter dell'Ordinamento Penitenziario approvato con la Legge n. 354/75, l'accesso, anche in via provvisoria, ad una delle specifiche misure di comunità previste per i condannati minorenni dal Decreto Legislativo n. 121/2018 – affidamento in prova al servizio sociale, affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare, detenzione domiciliare e semilibertà – l'applicazione, infine, in luogo della custodia cautelare in carcere e del collocamento in comunità educativa, di una delle altre due misure cautelari più lievi previste dal D.P.R. n. 448/88 e, cioè, la permanenza in casa o le prescrizioni. Parallelamente, dopo qualche giorno e precisamente con una nota del 21/03/2020, la Direzione Generale Detenuti e Trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – su indicazione del Dirigente Medico dell'Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero "Belcolle" di Viterbo, in posizione di comando presso il medesimo Dipartimento, raccomandava ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria ed alle Direzioni degli Istituti Penitenziari per adulti di segnalare nominativamente, con solerzia, alle Autorità Giudiziarie competenti, per le eventuali determinazioni di competenza, i ristretti che si trovassero in condizioni di salute ad elevato rischio di complicanze a causa del CORONAVIRUS COVID-19. Nella nota il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria faceva espresso riferimento ad una serie di gravi patologie e citava un autorevole documento internazionale in materia ed anche il già citato D.P.C.M. 08/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Si trattava, in buona sostanza, di sottoporre all'attenzione delle competenti Autorità Giudiziarie i così detti "pazienti fragili", di cui si fa espresso riferimento nell'articolo 3, comma uno, lettera b) del citato D.P.C.M., che così li identifica: "...b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza in-

terpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);". Come si vede, le note dei due Dipartimenti nascevano dalla necessità di segnalare alla Magistratura i casi di coloro che, permanendo all'interno delle carceri minorili e per adulti, a causa di condizioni di salute già esistenti ed accertate, sono esposti ad un rischio maggiore rispetto alla restante popolazione detenuta a causa della possibilità di contagio da CORONAVIRUS COVID-19. Orbene, sono note le feroci polemiche giornalistiche ed i fortissimi conflitti politico-istituzionali che la scarcerazione di qualche centinaio di soggetti detenuti nel circuito detentivo dell'Alta Sicurezza ha generato nel paese. Ci limitiamo a ricordare che si sono dimessi, prima, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Dottor Francesco Basentini, e, poi, il Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento, dottor Giulio Romano, che la "Commissione Bicamerale di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere" ha avviato una serie di audizioni dei massimi vertici politici ed istituzionali, che il Ministro della Giustizia ha dovuto più volte riferire in Parlamento e che è stato poi varato dal Governo il Decreto Legge 10/05/2020 n. 29 recante "Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati". Questo Decreto è stato poi integralmente abrogato dall'articolo 1, comma tre, Legge 25/06/2020 n. 70, ma le disposizioni normative introdotte per evitate le così dette "scarcerazioni facili" sono state poi reintrodotte dal Decreto Legge 30/04/2020 n. 28 recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19", convertito nella citata Legge 25/06/2020 n. 70. Non è questo il luogo per commentare la natura ed il tenore delle norme introdotte in via di "necessità ed urgenza" dal Governo per far tornare in carcere i "mafiosi", rivedendo periodicamente i benefici già concessi ovvero per rendere più difficile la concessione dei benefici stessi. Per quel che qui interessa, ci preme ricordare che l'articolo 108 del D.P.R. 30/06/2000 n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", così dispone per i detenuti condannati in via definitiva: "108. Rinvio dell'esecuzione delle pene detentive. 1. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione, gli ufficiali e gli agenti di po-

lizia giudiziaria, il direttore dell'istituto penitenziario e il direttore del centro di servizio sociale, quando abbiano notizia di talune delle circostanze che, ai sensi degli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale, consentono il rinvio dell'esecuzione della pena, ne informano senza ritardo il tribunale di sorveglianza competente e il magistrato di sorveglianza.". Invece, per i soggetti che si trovino in stato di custodia cautelare in carcere, si devono applicare le disposizioni contenute nei commi da 4 a 4-quinquies dell'articolo 275 del Codice di Procedura Penale. In entrambe le circostanze la competenza a decidere sullo *status libertatis* del detenuto è sempre dell'Autorità Giudiziaria competente e procedente, che dovrà basarsi innanzitutto sulle certificazioni del servizio sanitario penitenziario o su quello esterno e sulla disponibilità o meno di un posto per il trasferimento in un istituto penitenziario che sia dotato di un reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie al caso in esame. Quando, poi, per i soggetti in stato di custodia cautelare in carcere, ricorrano esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio Sanitario Nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell'articolo 275, come è previsto dall'articolo 286 bis c.p.p. 4-ter. Inoltre, come previsto dall'articolo 299 commi 4-ter e 4-quater c.p.p., "In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e, comunque, entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal Servizio Sanitario Penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 286-bis, comma 3". Parallelamente, per i soggetti detenuti in espiazione di pena definitiva, ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti penitenziari, è facoltà del Magistrato di Sorveglianza disporre che i ristretti siano trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura, come è

previsto dall'articolo 11 della Legge 26/07/1975 n. 354 recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà". Anche in questo caso la Magistratura di Sorveglianza, nell'ambito dei procedimenti di sua competenza – sospensione obbligatoria o facoltativa dell'esecuzione o applicazione di misure alternative alla detenzione in via provvisoria o definitiva – può sempre avvalersi della consulenza dei medici del Servizio Sanitario Penitenziario, disporre d'ufficio accertamenti sulle condizioni sanitarie del condannato e può anche nominare un perito medico-legale. Questa è la normativa tuttora vigente. Per questo appare veramente pleonastica e superflua la successiva nota del 16/06/2020 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con la quale son state formulate alcune ulteriori, precisazioni sull'obbligo di segnalazione dei soggetti malati o fragili alla Magistratura, così come a questo punto lo era la precedente nota del 21.03.2020, posto che i doveri dei pubblici ufficiali in materia di tutela del diritto alla salute dei detenuti – ciascuno secondo la sua specifica area di competenza: dirigenziale, amministrativa, trattamentale e sanitaria, – erano e sono tuttora scritti e declinati nelle leggi della Repubblica.

Nicola Petruzzelli.

Direttore dell'Istituto Penale per Minorenni con annesso Centro di Prima Accoglienza "Nicola Fornelli" di Bari

Considerazioni conclusive

L'esperienza del carcere al tempo della Pandemia da Coronavirus rischia di tramutarsi, e di avere un significato, non solo simbolico, ma molto concreto di "doppia pena" e di "doppio ed ingiusto diritto", che tradisce la "mission" dell'ordinamento e del trattamento penitenziario, come già detto in premessa. Non solo i fattori di rischio, ma anche le evidenze concrete, empiriche, lo hanno ampiamente dimostrato, al di là di ogni ragionamento o petizione di principio. Le testimonianze offerte dai funzionari della amministrazione penitenziaria, che hanno fornito il loro prezioso contributo, dimostrano che, laddove si è lavorato per tutelare i diritti dei detenuti e il "dentro e fuori" del carcere hanno mantenuto una forma di comunicazione, anche con modalità inedite e creative, si è potuta apprezzare un "detendere" delle tensioni, dell'aggressività, dell'angoscia e delle sofferenze. Uno dei principali mezzi di contatto tra detenuto e componenti familiari è rappresentato dal colloquio. È questo l'unico momento in cui il detenuto può incontrarsi con i parenti, in particolare con le mogli, i mariti, i conviventi ed i figli. Il colloquio rappresenta un evento sacrale ed atteso, un mezzo insostituibile, ossigeno vitale per la detenzione. Senza addentrarci in dettagli a tutti noti, ciò che ci preme sottolineare in questa sede è che l'aspetto trattamentale del mantenimento e potenziamento (o recupero, là dove necessario) di una sana rete di relazioni familiari, deve essere giustamente interpretate come il presupposto – i "mattoni-base" per così dire – di una corretta "re-impostazione" del proprio stare fra gli altri. In quest'ottica, ovviamente, non poteva mancare l'aspetto della assunzione di responsabilità all'interno della famiglia: trattandosi di sog-

getti adulti, l'identità e la dignità passano necessariamente attraverso il mantenimento di un ruolo all'interno del gruppo sociale, sia sotto il profilo del lavoro sia nella famiglia. La rieducazione di un soggetto adulto non può che passare attraverso la "riconciliazione" con le proprie responsabilità, al limite anche là dove la condotta criminosa per la quale è punito ha violato proprio questo tipo di relazione sociale. (Grattagliano et al, 2016); (Grattagliano et a, 2018); (Laquale et al, 2018). A nostro avviso, la normativa volta a potenziare la rete affettiva tra il detenuto e la sua famiglia, sembra rispondere ad un'ottica ancora limitata al piano "premiale", sulla quale si sta lavorando, ma che potrebbe essere ulteriormente corretta. Il beneficio di "tornare a casa", infatti, è ancora soltanto un premio, una facilitazione in vista del futuro reinserimento, in alcuni casi una sorta di "vacanza" dal carcere: cose tutt'altro che negative, ma che sembrano non cogliere ancora la "totalità" della persona, laddove si è visto che la riabilitazione dell'adulto non può che essere orientata alle sue responsabilità sociali per gravose che siano. Ciò conferma, per l'ennesima volta, la lungimiranza della scelta del Legislatore Italiano del 1975, che nella Legge n. 354 sull'Ordinamento Penitenziario ha opportunamente inserito i rapporti con la famiglia ed i contatti con la comunità esterna fra gli elementi essenziali del trattamento rieducativo e del processo di risocializzazione, rovesciando quella prospettiva di separatezza e di reciproca impermeabilità che il precedente regime carcerario, rinforzato in tal senso dall'ideologia fascista, aveva invece improvvidamente sancito e perseguito. (Ravagnani, Romano, Dassisti e Grattagliano, 2020). L'isolamento amplifica le paure, sia esse individuali o collettive, soprattutto in carcere (Ravagnani, 2019). Altro strumento importante è la presa in carico, "personale", di ogni singolo caso, perché questo è essenziale per conoscere veramente le situazioni di ciascuno ed avviarle nella direzione migliore. L'articolo 32 della Costituzione, prevede che il trattamento sanitario del detenuto sia corrispondente, e sostanzialmente identico, a quello riservato alle persone libere. Il diritto alla salute di coloro che si trovano in condizione di privazione della libertà trova quindi tutela e garanzia nella Costituzione, quale diritto inviolabile della persona. D'altronde, sempre la Costituzione prevede (art. 27) "... le pene non possono essere contrarie al senso di umanità". La tutela della salute avviene nel contesto sociale dove la personalità dell'individuo trova espressione, e l'istituto penitenziario, concretizzandosi in una formazione sociale, è il luogo in cui il detenuto esplica la propria personalità. Anche in momenti di grave crisi, come quella che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo, dovuta al COVID-19, va ribadito che il diritto all'osservazione e al trattamento si riconfigurano come un preciso diritto del detenuto, non più come un dovere dell'Amministrazione Penitenziaria e dello Stato in genere. I tre elementi – umanità, dignità, rete di relazioni affettive – sono strettamente concatenati ed imprescindibili, nell'esistenza umana in generale e particolarmente nelle situazioni di disagio e crisi come può essere la Pandemia da Coronavirus, e riguardano persone, soggetti, che hanno messo in atto condotte contrarie al patto sociale e devono essere aiutate a recuperare.

Riferimenti bibliografici

- XV Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione in Italia, 2019.
- XVI Rapporto di Antigone, Il Carcere al tempo del Coronavirus, 2020.
- Chionna, A. (2001). *Pedagogia della responsabilità. Educazione e contesti sociali*. Brescia. La Scuola.
- Corbi, G., M., Romano, C.A., Campobasso, C.P., Convertini, A., Dassisti, L., Misceo, F., Ferrannini, L., Ravagnani, L., Grattagliano, I. (2020). A multicentre survey on the sociodemographic characteristics of Italian elderly inmates. *Journal of Gerontology and Geriatrics*, 2, 1-10.
- Fanizza, A.R., Misceo, F., Colletta, L.M., Bellomo, A., Ferrannini, L., Catanesi, R., Grattagliano, I. (2019). Analisi Del Rischio Suicidario E Autolesivo In Carcere - Una Revisione Sistematica. *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 3, 967-987.
- Flores D'Arcais, G. (1994). Personalismo pedagogico o pedagogia della persona? In G. Flores D'Arcais (ed.), *Pedagogie personalistiche e/o pedagogia della persona*. Brescia: La Scuola.
- Foucault, M. (1993). *Sorvegliare e punire*. Torino: Einaudi.
- Grattagliano, I., Pietralunga, S., Taurino, A., Cassibba, R., Lacalandra, G., Pasceri, M., Preti, E., Catanesi, R. (2016). Essere padri in carcere. Riflessioni su genitorialità e stato detentivo ed una review di letteratura. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 1, 6-16.
- Grattagliano, I., Pietralunga, S., Cassibba, R., Coppola, G., Laquale, M.G., Taurino, A., Lacalandra, G., Pasceri, M., Semeraro, C., Catanesi, R. (2018a). Percezione ed autorappresentazione della paternità ed esperienze detentive: risultati di una ricerca negli istituti penitenziari della Puglia e della Emilia Romagna. *Rassegna Italiana di Criminologia*, XII, 1, 6-15.
- Laquale, M.G., Coppola, G., Cassibba, R., Pasceri, M., Pietralunga, S., Taurino, A., Semeraro, C., Grattagliano, I. (2018). Confidence in attachment relationships and marital status as protective factors for self-perceived parental role and in person visitation with children among incarcerated fathers. An Italian study. *Journal of Forensic Sciences*, 63(6), 1761-1768.
- Lisi, A., Grattagliano, I., Berlingiero, I., Catanesi, R. (2016). Cuore oltre le sbarre. Studio pilota sulla paternità in carcere. *Rassegna Italiana di Criminologia*, 4, 3013-311
- Misceo, F., Fanizza, A.R., Colletta, L.M., Tafuri, S., Bianchi, F.P., Ferrannini, L., Bellomo, A., Catanesi, R., Grattagliano, I., (2020). *Leaving this world: investigation on self-injurious and suicidal behavior in the correctional facilities of Puglia and Basilicata, Italy*. Minerva Medico Legale, accettato in press.
- Mounier, E. (1964). *Il personalismo*, trad. it. Roma: Ave.
- Pirandello, L. (1921). *Sei personaggi in cerca di autore*. Milano: Oscar Mondadori, 2019.
- Pound, R. (1959). *An introduction to the philosophy of law*. London: Transaction Publisher.
- Romano, C.A. (2014). Carceri e stranieri. *Rassegna Italiana di Criminologia*, VIII, 2.
- Romano, C.A., Ravagnani, L. (2017). Il radicalismo estremo in carcere: una ricerca empirica. *Rassegna Italiana di Criminologia*, XI, 4.
- Romano, C.A., Ravagnani, L. (2019). P4HR, i diritti umani entrano nel trattamento penitenziario. *Rassegna Italiana di Criminologia*, XIII, 3.
- Ravagnani, L., Romano, C.A., Dassisti, L., Grattagliano, I. (2020). Le pandemie prigionie - La pandemia e il carcere. *Rassegna Italiana di Criminologia*, in Press
- Ravagnani L. (2019). *L'inferno è un posto troppo piccolo*. Roma: Aracne.
- Resta, E. (2005). *Il Diritto Fratello*. Bari: Laterza.
- Romano, C.A., Ravagnani, L., Convertini, A., Dassisti, L., Fanizza, A.R., Misceo, F., Corbi, G.M., Campobasso, C.P., Tafuri, S., Bianchi, F.P., Ferrannini, L., Ferrara, N., Grattagliano, I. (2020). The aging process in prison: pathologies and health conditions in old inmates. An epidemiological research in Italy. *La Clinica Terapeutica*, 171 (4):e340-345, doi:10.7417/CT.2020.2237
- Ruotolo, M (2002). *Diritti dei detenuti e Costituzione*. Torino: Giappichelli.